



REGIONE PUGLIA
Assessorato Alle Risorse Agroalimentari
(Agricoltura, Foreste, Alimentazione; Caccia e Pesca)
Settore Agricoltura e Alimentazione

UFFICIO Associazionismo e Alimentazione
Lungomare N. Sauro, 45/47 - 70121 Bari
Tel. 080 5405267/71 Fax 080 5405267
E-mail: a.fratruolo@regione.puglia.it

Bari, 11 *27.02.2006*

Prot.n.28/ *391/58*

Allegati: Modello integrazione
anno 2004; modello anno 2005;

Agli UFFICI PROVINCIALI ALIMENTAZIONE DI
BARI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

Alle AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
ASSESSORATO AGRICOLTURA
Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto

Alle ORGANIZZAZIONI REGIONALI
PROFESSIONALI
LORO SEDI
Federazione Coltivatori Diretti
Confederazione Italiana Agricoltori
Federazione Regionale Agricoltori
COPAGRI

e.p.c. Al Prefetto di Bari

Al Prefetto di Foggia

OGGETTO: *Procedure per l'attuazione della legge 11 novembre 2005, n. 231 e del D.M. 18 gennaio 2006 "Interventi urgenti nel settore vitivinicolo a favore dei produttori di uva da vino danneggiati dalla crisi di mercato nel 2005".*

L'Ufficio Associazionismo e Alimentazione di questo Assessorato ha predisposto il seguente schema di Delibera di Giunta Regionale al fine di stabilire le procedure per l'attuazione di quanto all'oggetto:

"La legge 29 aprile 2005, n. 71, che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, prevede all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, interventi a favore delle imprese agricole che hanno subito la riduzione del reddito medio per l'anno 2004 a causa della crisi di mercato, in misura almeno al 30 per cento del reddito medio del triennio precedente.

Il Decreto Legge 9 settembre 2005, n. 182, con il quale è stato ritenuto necessario ed urgente adottare interventi a sostegno del comparto agricolo, per contrastare i fenomeni speculativi sui prezzi al consumo all'articolo 1 prevede interventi urgenti nel settore vitivinicolo.

RF

Il comma 3 dello stesso articolo 1 del D.L. 182/2005 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle Politiche Agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per la definizione dei criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 2, limitatamente all'anno 2005.

La Legge 11 novembre 2005, n. 231, che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 9 settembre 2005, n. 182, prevede all'art. 1 comma 1, interventi urgenti a favore dei produttori di uva da vino che, ai sensi dell'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 1 della Legge n. 231/2005 prevede che gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'AGLEA agli imprenditori agricoli produttori di uva da vino, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, individuati ai sensi dell'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato il prescritto decreto in data 18 gennaio 2006, con il quale rinvia alle Regioni la definizione delle aree in cui sono realizzati i prodotti oggetto della crisi di mercato e la determinazione delle modalità di istruttoria e di verifica dei requisiti previsti dalla norma.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 1907 del 20 dicembre 2005, ha dichiarato lo stato di crisi per la commercializzazione delle uve da mensa e delle uve da vino, tenendo conto anche dell'accordo sottoscritto dal Ministro delle Politiche agricole e forestali e dal presidente della Giunta Regionale, quale dichiarazione dello stato di crisi per la produzione di uve da vino e di uve da mensa della Regione Puglia e di attivare le procedure per l'emanazione del Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali che fissi le modalità di attuazione degli interventi previsti per i produttori di uva da vino. Di fatto la crisi è estesa a tutto il territorio regionale per le imprese che, nel corso dell'anno 2005, hanno condotto aziende agricole nelle quali si è coltivata uva da vino.

La condizione da rispettare è quella relativa alla dimostrazione che, a seguito della crisi di mercato, si è verificata una riduzione del reddito medio dell'impresa (riferita alla produzione di uva da vino) di almeno il 30 per cento, rispetto alle tre annate precedenti. Inoltre, per le medesime colture e per l'azienda in cui esse sono coltivate, le imprese devono dichiarare di non abbiano fatto ricorso alla richiesta di interventi compensativi previsti dalla normativa specifica per le avversità atmosferiche (dettata dal decreto legislativo n. 102/2004) a seguito di dichiarazione di eccezionalità decretata dal Ministro delle Politiche Agricole o che non abbiano usufruito del risarcimento dei danni a seguito di assicurazione agevolata della produzione.

Relativamente alla tipologia di interventi a favore delle imprese, l'articolo 1 della citata legge n. 71/2005 prevede:

1. al comma 1bis, la sospensione, al 31 dicembre 2005, del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005;
2. al comma 1ter, la concessione di finanziamenti a lungo termine a tasso agevolato, finalizzati alla ripresa economica delle imprese interessate dalla crisi e assistiti dalla garanzia fidejussoria dell'ISMEA di Roma. In alternativa al finanziamento, le imprese agricole possono chiedere la concessione di un aiuto nella misura massima di 3.000 euro, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento comunitario n. 1860/2004 (aiuti de minimis in agricoltura).

Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 231/05 definisce, inoltre, i parametri con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che, quindi, l'aiuto de minimis per gli anni 2004 e 2005 sono erogati secondo i sottoindicati parametri:

- a. 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;



- b. 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);
- c. 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);

Il medesimo decreto ministeriale del 18 gennaio 2006 fissa il termine per la presentazione delle domande alla Regione entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, essendo stato pubblicato il 26 gennaio 2006, il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 12 marzo 2006. ➔

L'AGEA, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 231/05, è stata autorizzata ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 dell'art. 1 della medesima legge n. 231/05;

L'AGEA con la circolare prot. N. del ha definito le modalità di applicazione del decreto legge n. 182 del 09/09/2005 convertito con modificazioni nella legge 11/11/2005, n. 231;

Con la medesima circolare l'AGEA avendo previsto la presentazione della domanda per il tramite della Regione competente, con il presente provvedimento occorre stabilire che le domande devono essere presentate presso gli Uffici Provinciali dell'Alimentazione competenti per territorio. Nel caso di imprese che hanno terreni in conduzione ubicati in più territori provinciali, la domanda deve essere presentata all'Ufficio nel cui comprensorio ricade la maggiore superficie agricola utile (SAU). La domanda deve essere presentata su modello fac simile allegato n. 1 alla circolare AGEA. La domanda deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa agricola sotto forma di dichiarazione di responsabilità per i dati e le informazioni in essa contenute, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli Uffici Provinciali dell'Alimentazione, titolari dell'istruttoria delle domande, provvederanno a formare l'elenco dei richiedenti aventi titolo, a seguito della verifica delle condizioni di accesso e del possesso del requisito della riduzione di reddito medio sulla base dei dati riportati nella scheda allegato n. 2 della circolare AGEA che sarà ugualmente presentata dal titolare dell'impresa richiedente sotto forma di dichiarazione di responsabilità. Elenco a parte sarà compilato per i richiedenti non aventi titolo.

Fra le imprese agricole aventi titolo all'intervento finanziario sarà estratto un campione da sottoporre a controllo sia documentale che tecnico (con sopralluogo in campo) per verificare, sia sulla base della documentazione contabile, sia della consistenza dei terreni vitati ad uva da vino e sia della documentazione in essere presso Organismi associativi, che le dichiarazioni di responsabilità rese e i dati riportati sono veritieri.

Gli Uffici Provinciali dell'Alimentazione che hanno ricevuto ed istruito le domande secondo criteri e procedure a suo tempo stabiliti, dovranno integrare le stesse con l'acquisizione degli atti relativi all'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale degli imprenditori agricoli su modello allegato alla circolare AGEA.

Sia gli elenchi degli aventi diritto che dei non aventi diritto agli interventi finanziari, distinti per anno di intervento (2004 e 2005) saranno inviati dagli U.P.AL. all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari Settore Agricoltura e Alimentazione - Ufficio Associazionismo e Alimentazione - per il successivo inoltro all'AGEA per la liquidazione e pagamento delle somme agli aventi diritto.

Si precisa che, in ogni caso, nel rispetto delle decisioni comunitarie in materia di interventi finanziari a favore delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale (cui sono assimilate le crisi di mercato), l'ammontare delle agevolazioni contributive e creditizie non potrà essere superiore al danno subito dall'impresa. In sostanza non sono ammesse sovra compensazioni."

Ciò stante, nelle more dell'approvazione della DGR, che definisce le procedure per l'attuazione della legge 11 novembre 2005, n. 231 e del D.M. 18 gennaio 2006 "Interventi urgenti nel settore vitivinicolo a favore dei produttori di uva da vino danneggiati dalla crisi di mercato nel



2005", nonché dell'emanazione della circolare AGEA, ed in considerazione dell'approssimarsi della scadenza prevista per il 12/03/2006 per la presentazione delle domande, si dispone:

- che le domande delle imprese agricole (produttori di uva da vino) della Regione Puglia, che hanno subito nel 2005 la riduzione del reddito medio in misura almeno pari al 30 per cento del reddito medio del triennio precedente, vengano presentate, sotto forma di dichiarazione di responsabilità, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 - articolo 47 -) agli Uffici Provinciali dell'Alimentazione competenti per territorio; la domanda, redatta secondo il fac simile allegato deve essere corredata della dichiarazione e dei dati sui redditi medi di cui all'allegato modello;
- che l'ammontare delle agevolazioni contributive non potrà essere superiore al danno subito dall'impresa a causa della crisi di mercato. In sostanza non sono ammesse sovra compensazioni;
- che gli Uffici Provinciali dell'Alimentazione competenti per territorio provvederanno:
 - a) all'istruttoria delle domande degli anni 2004 e 2005 secondo quanto riportato nelle premesse e che qui si intende richiamato;
 - b) a formare l'elenco dei richiedenti aventi titolo, a seguito della verifica delle condizioni di accesso e del possesso del requisito della riduzione di reddito medio sulla base dei dati riportati nella scheda allegato n. 2 che sarà ugualmente presentata dal titolare dell'impresa richiedente sotto forma di dichiarazione di responsabilità. Elenco a parte sarà compilato per i richiedenti non aventi titolo.
 - c) alla verifica a campione fra le imprese agricole aventi titolo all'intervento finanziario, secondo quanto riportato nelle premesse;
 - d) ad acquisire dichiarazione relativa all'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale degli imprenditori agricoli su modello allegato;
 - e) ad inviare, sia gli elenchi degli aventi diritto che dei non aventi diritto agli interventi finanziari, distinti per anno di intervento (2004 e 2005), all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Settore Agricoltura e Alimentazione - Ufficio Associazionismo e Alimentazione.

Si trasmette, in allegato, copia della modulistica necessaria ad integrare la domanda presentata per l'anno 2004 e copia della domanda da presentare per la crisi dell'anno 2005.

La presente viene inviata anche alle Amministrazioni provinciali e alle Organizzazioni Professionali Agricole regionali per la massima divulgazione tra gli operatori.

Il Dirigente
(Antonio Frattapolo)



L'Assessore
(Enzo RUSSO)

